

newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.109 - dicembre 2023



LUEL



ACQUAINFO



LUEL tv



scrivici



Gocce d'acqua

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

29 gennaio 2024 Sustainable water, Milano, Utilitalia

5-8 novembre 2024 ECOMONDO, Rimini

NOTIZIE SETTORE IDRICO

Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)

Con la delibera 639/2023/R/idr 639/2023/R/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fa seguito ai documenti per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/idr, e del 21 novembre 2023, 543/2023/R/idr, ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa.

Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti del provvedimento, evidenziando in particolare quali sono gli elementi che restano invariati rispetto al periodo regolatorio precedente e quali sono gli aspetti innovativi introdotti.

Durata del quarto periodo regolatorio

La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che da definire consuccessivi procedimenti, e una eventuale revisione infra periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Matrice di schemi regolatori e schema regolatorio di convergenza

La regolazione tariffaria applicabile è riconducibile, in continuità al periodo regolatorio precedente, ai seguenti sistemi:

- 1) la matrice di schemi regolatori;
- 2) lo schema regolatorio di convergenza.

Costi operativi

Si conferma la distinzione tra costi operativi endogeni alla gestione, costi operativi aggiornabili (tra cui quelli afferenti all'energia elettrica e alle forniture all'ingrosso) e costi operativi associati a specifiche finalità (di natura previsionale), in particolare:

- Costi operativi endogeni: è mantenuto - per i primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio - il meccanismo di efficientamento di cui al MTI-3, applicando - a partire dai costi operativi endogeni del 2022 opportunamente inflazionati - l'eventuale decurtazione di una quota calcolata in funzione:

i) della differenza (ove positiva) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità;

ii) di un coefficiente che assume valori differenziati a seconda del livello procapite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall'operatore e del relativo costo operativo stimato calcolato sulla base dei dati relativi all'annualità 2020.

- Costi operativi aggiornabili: è definita una nuova formulazione dei costi dell'energia elettrica che prevede il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia elettrica nell'anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, e in sede di conguaglio dell'anno (a+2) l'adozione di una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore, con un intervallo di tolleranza, a un benchmark che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (a) - relativi a un mix teorico di acquisto, ponendo inizialmente una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con successivi aggiornamenti. È inoltre introdotta la possibilità di valorizzare il costo dell'autoproduzione di energia elettrica nell'ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie. Infine, il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato viene incentivato mediante un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dall'operatore.

Con riferimento al riconoscimento del costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, il parametro moltiplicativo z è posto pari a 2,5 e viene introdotta la possibilità di presentare apposita istanza per la copertura di oneri aggiuntivi connessi ad attività volte all'attuazione del PNRR. In sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z, nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione della menzionata istanza, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all'attività di asseverazione - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dalla deliberazione di aggiornamento della RQTI.

Costi operativi associati a specifiche finalità:

Si stabilisce di mantenere la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi (ove ne ricorrano i presupposti e su motivata istanza) eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità e in particolare:

- costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, esplicitando che tali oneri possono essere riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio, ovvero alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l'Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli Ope tel;

- costi per adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale, disponendo che i medesimi possano comprendere:

i) oneri valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;

ii) oneri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente alinea a fronte: dei nuovi obiettivi di qualità tecnica (di cui alla deliberazione 637/2023/R/IDR), solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza; delle più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica e contrattuale che abbiano comportato l'attribuzione di penalità;

- oneri legati al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), nonché ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;

- costi per le misure tese a rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti.

Componenti a conguaglio

Si stabilisce di aggiornare il trattamento delle componenti a conguaglio per tenere conto, da un lato degli adeguamenti e delle modifiche apportate ai costi operativi aggiornabili, dall'altro dell'inclusione dei seguenti elementi di novità:

i) possibilità di pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;

ii) componente - a decurtazione dei costi riconosciuti - quantificata sulla base delle penalità attribuite dall'Autorità e indicate, ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni $aa = \{2024, 2025\}$, nell'Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/idr e nella "TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI" dell'Allegato B alla deliberazione 477/2023/R/idr; iii) possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di riconsiderare - su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti - le predisposizioni tariffarie relative alle precedenti annualità in ottemperanza alle più recenti pronunce giurisprudenziali, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva RC arc, opportunamente inflazionata.

Promozione degli investimenti nei contesti con specifiche criticità

a) Promozione degli investimenti sulle grandi infrastrutture upstream

Al fine di promuovere la spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture upstream che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle attuali programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato, viene precisato che:

- nel caso in cui la grande infrastruttura upstream sia ricompresa, in tutto o in parte, nella RAB del gestore, trovino applicazione le consuete regole di calcolo tariffario, con valorizzazione di oneri almeno in parte riconducibili ai costi della risorsa (Res capex e Res opex);

- nel caso in cui la grande infrastruttura upstream pur non essendo ricompresa nella RAB, sia utilizzata, in tutto o in parte, dal gestore, possa essere valorizzata la componente tesa alla copertura dei costi relativi alle infrastrutture di terzi (ΔC_{uit}), unitamente ai corrispondenti costi operativi (eventualmente esplicitabili come Res opex);

- nel caso in cui la grande infrastruttura upstream sia gestita da una entità che eroga servizi all'ingrosso al gestore, quest'ultimo valorizzi la componente dei costi all'ingrosso ($COWs$) con la nuova facoltà di ricomprendere in tale componente una voce aggiuntiva volta ad anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti;

Si stabilisce inoltre che - nei casi di una persistente frammentazione gestionale o di una delimitazione degli ambiti territoriali ottimali che ne identifichi dimensioni eccessivamente ridotte rispetto agli obiettivi da perseguire - qualora emerga l'esigenza di realizzare opere pertinenti al settore idrico di rilievo sovra-ambito per il superamento delle criticità legate al Climate Change e per la sostenibilità ambientale, le stesse possano essere finanziate da quote delle componenti FNI foni o $\Delta Cuit$ di pertinenza dei singoli gestori coinvolti; in tali casi, nell'ambito della pianificazione degli interventi di ciascun gestore, è richiesto che siano contenute le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO a cui gli interventi enucleati nel POS possono essere ricondotti.

b) Realizzazione di impianti non procrastinabili negli ambiti con gestore senza capacità di ricorso al credito Al fine di favorire la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere, si stabilisce che:

- le citate infrastrutture improcrastinabili possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente $\Delta Cuit$, commisurata al valore effettivo del cespite da riconoscere;

- riguardo ai costi operativi, i maggiori oneri possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente di natura previsionale (OP new), atteso che l'entrata in esercizio di una simile infrastruttura rappresenta un presupposto per esser collocati negli schemi della matrice associati a una variazione dei processi tecnici gestiti.

Primo utilizzo del Fondo per la promozione dell'innovazione

Il nuovo metodo tariffario prevede un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del Climate Change, al fine di potenziarne l'efficacia, anche prospettando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione di cui all'articolo 36-bis del MTI-3 per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "Water Conservation") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia).

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario e regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)

Si conferma l'impostazione relativa all'istituto delle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, e si introduce quale ulteriore casistica di esclusione, a partire dal 2026, la presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti requisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI).

<https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/639-23>

TAV. 1 – Matrice di schemi per il quarto periodo regolatorio

	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{fut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{fut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
$\frac{\sum_{2020}^{2024} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\theta^a}{\theta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 1,5X)$ <p>6,70%</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\theta^a}{\theta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 2X)$ <p>5,95%</p>	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\theta^a}{\theta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - X)$ <p>7,45%</p>
$\frac{\sum_{2020}^{2024} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\theta^a}{\theta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 1,5X)$ <p>9,20%</p>	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\theta^a}{\theta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 2X)$ <p>8,45%</p>	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{\theta^a}{\theta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - X)$ <p>9,95%</p>

Articolo 21 Costi dell'energia elettrica

21.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left[CO_{EE}^{effettivi,a-2} + \left(\frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right) + (Y_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \right] * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato, ed è considerato come valore massimo essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, quantificare un valore inferiore, al fine di anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo dell'energia elettrica; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;

Aggiornamento RQTI

Con la delibera 637/2023/R/idr, Arera aggiorna la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), con l'obiettivo di rafforzare il set di indicatori in vigore e di introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità. Sono contestualmente aggiornate anche gli allegati alle deliberazioni 586/2012/R/idr e 655/2015/R/idr per gli aspetti di pertinenza.

<https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/637-23>

MTI-3: le ultime approvazioni ARERA

1) Delibera 5 dicembre 2023 n. 579/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Bologna)

<https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/579-23>

Tabella 1 - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 3 della deliberazione 120/2021/R/idr e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/idr

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g_{2022}	Moltiplicatore tariffario g_{2023}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Emilia-Romagna	ATERSIR	805	HERA S.p.A. (sub ambito - Bologna)	1,076	1,116	1.005.081	55

Tabella 2 – Importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/idr, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Emilia-Romagna	ATERSIR	805	HERA S.p.A. (sub ambito - Bologna)	18.891.503

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Differimento termini di approvazione del bilancio di previsione 2024 degli enti locali

Con la conferenza straordinaria stato-città del 21 dicembre, su richiesta congiunta dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province d'Italia (UPI) del 27 luglio, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole al differimento del termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2024 degli enti locali al 15 marzo 2024.

<http://www.conferenzastatocitta.it>

Seconda relazione sull'attuazione della disciplina del settore rifiuti

La Relazione descrive gli esiti del secondo monitoraggio effettuato dall'Autorità nell'anno 2023 con riferimento all'attuazione della disciplina del settore rifiuti con particolare riferimento alla definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione degli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in osservanza di quanto previsto dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

<https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/609-23>

FIG. 1: PROCESSO DI COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI EGATO



Laboratorio Utilities & Enti Locali

NUOVO SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL per supportare enti e gestori sul nuovo **Metodo Tariffario Rifiuti**

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

LUEL a Barcolana 2020



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 

Copyright © 2023 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

